

VISTA la legge 22 dicembre 2017 n. 219, avente ad oggetto “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento pubblicata in G.U. in data 16/01/2018 ed esecutiva dal 31/01/2018;

VISTO in particolare l’art. 4, secondo cui “*ogni persona maggiorenne e capace di intendere e di volere, in previsione di un'eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle sue scelte, può, attraverso le DAT, esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto rispetto ad accertamenti diagnostici o scelte terapeutiche e a singoli trattamenti sanitari. Indica altresì una persona di sua fiducia, che ne faccia le veci e la rappresenti nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie*”;

DATO ATTO che:

- *Art. 4 c. 6: “le DAT devono essere redatte per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per scrittura privata consegnata personalmente dal disponente presso l'ufficio dello stato civile del comune di residenza del disponente medesimo, che provvede all'annotazione in apposito Registro, ove istituito, oppure presso le strutture sanitarie;*
- *Art. 4 c. 7: le regioni che adottano modalità telematiche di gestione della cartella clinica o il fascicolo sanitario elettronico o altre modalità informatiche di gestione dei dati del singolo iscritto al Servizio sanitario nazionale possono, con proprio atto, regolamentare la raccolta di copia delle DAT, compresa l'indicazione del fiduciario, e il loro inserimento nella banca dati, lasciando comunque al firmatario la libertà di scegliere se darne copia o indicare dove esse siano reperibili”;*

DATO ATTO che la Regione Toscana non ha la momento regolamentato la raccolta di copia delle DAT;

RITENUTO opportuno istituire il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), presso l’Ufficio “Anagrafe -Stato Civile”, come consentito dall’art. 4 della Legge n. 219/2017 sopra richiamato, confermando in tal modo l’indirizzo dell’Amministrazione verso la possibilità per la persona maggiorenne e capace di intendere e di volere di esprimere il proprio consenso in relazione a trattamenti sanitari, come previsto dall’articolo 32 della Costituzione ed oggi dall’art. 1 della Legge 219/2017;

RITENUTO di individuare le modalità di tenuta del Registro, nel rispetto dei seguenti principi:

- a) il Registro, in attesa della normativa di recepimento delle modalità di gestione telematica della DAT all’interno elettronico di cui al comma 7 art 4 della L. 219/2017, sarà redatto unicamente in modalità cartacea;
- b) la funzione del Registro è esclusivamente quella di iscrivere in ordine progressivo le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) presentate dai cittadini residenti nel Comune di Fivizzano;
- c) il deposito della dichiarazione anticipata di trattamento (DAT) e l’iscrizione della stessa nel Registro hanno l’esclusivo scopo di garantire la certezza della data di presentazione, della fonte di provenienza e del fiduciario;
- d) le dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT) sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa;

e) è possibile in qualsiasi momento revocare la propria dichiarazione e/o revocare la nomina del fiduciario;

TUTTO CIÒ premesso;

DELIBERA

1. di istituire presso l'Ufficio "Anagrafe - Stato Civile" il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento (DAT), ai sensi dell'art 4 della Legge 22 dicembre 2017, n. 219 e in attesa di apposita regolamentazione regionale;
2. di individuare le modalità di tenuta del Registro alla luce dei principi riportati in premessa come da disciplinare allegato alla presente Deliberazione di cui diventa parte integrante e sostanziale;